



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 28.03.2018

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: sentenza TAR Abruzzo sez. L'Aquila n. 591/2017 Consorzio Aragno 11 – Impegno e liquidazione spese processuali

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il DPCM 23 febbraio 2016 di nomina del titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila, nella persona dell'Ing. Raniero Fabrizi, dal 3/03/2016 al 31/12/2018;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 591/2017, con la quale è stato condannato l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila al pagamento in favore del ricorrente Consorzio Aragno 10 delle spese di lite liquidate in euro 800,00 (ottocento/00), oltre iva, cpa e accessori di legge (prot. 16068 del 29.12.2017);

Vista la nota acquisita agli atti con prot. USRA n. 509 del 16.01.2018 del legale del Consorzio Aragno 11, Avv. Pierluigi Pezzopane, di trasmissione della documentazione necessaria al rimborso delle spese in parola per un importo di € 1.467,30 (millequattrocentosessantasette/30), contenente tra l'altro la delega del Presidente del consorzio in parola alla liquidazione delle spese in oggetto

direttamente al rappresentante legale;

Vista la successiva nota prot. n. 3824 del 21.03.2018 dell'Avv. Pierluigi Pezzopane di trasmissione dell'ulteriore documentazione necessaria alla liquidazione delle spese in oggetto;

Tenuto conto che con nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita agli atti con prot. USRA n. 11357 dell'11.08.2016, si comunica che non si fa luogo all'espressione del visto di congruità nel caso in cui la richiesta di spese legali sia "circostritta agli importi desumibili dalla sentenza e comunque ritraibili dall'automatica applicazione della normativa vigente in materia di accessori";

Ritenuto pertanto di dover procedere al rimborso delle spese di lite relative alla sentenza in oggetto, a favore dell'Avv. Pierluigi Pezzopane, per un importo complessivo pari ad € 1.467,30 (millequattrocentosessantasette/30);

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce "contenziosi e sopravvenienze passive" e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare, in riferimento alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 594/2017, la somma complessiva di € 1.467,30 (millequattrocentosessantasette/30), a favore dell'Avv. Pierluigi Pezzopane;
2. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce "contenziosi e sopravvenienze passive" e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 28 marzo 2018



Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

